

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – COMUNICAZIONE ANNUALE DELL'UTILIZZATORE ENTRO IL 31/01/2024

Circolare 1/2024

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 81/2015, art. 36, comma 3

Min. Lavoro nota del 3/07/2012

Come ormai noto, l'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che entro il **31/01/2024** dovrà essere effettuata la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno 2023.

In particolare, entro la suddetta data, i lavoratori autonomi o l'impresa utilizzatrice hanno l'obbligo di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2023, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura da 250,00 a 1.250,00 euro.

L'invio della comunicazione potrà avvenire tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

Alla presente si allega fac-simile di comunicazione da utilizzare per il suddetto adempimento.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

(FAC- SIMILE)

Destinatari¹:

Oggetto: *Comunicazione periodica sull'utilizzo del lavoro tramite agenzie di somministrazione (art. 36, comma 3, D.Lgs. 81/2015)*

Impresa utilizzatrice _____

Con sede _____

Codice Fiscale _____ Partita iva _____

CCNL applicato _____

Comunica i seguenti dati relativi ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno 2023:

N. contratti	Motivo della somministrazione	Numero dei lavoratori interessati	Qualifica del lavoratore somministrato	Durata del contratto
Totale contratti conclusi:				
Totale lavoratori:				

Data _____

Firma

¹ La legge prevede che la comunicazione debba essere inviata "alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (ossia ai rappresentanti territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice). La comunicazione può essere inviata anche tramite l'Associazione dei Datori di Lavoro alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato.